



Parere UFG

Data:

1° novembre 2024

Numero di riferimento: 382-3441/7

Conseguenze della revisione del diritto penale in materia sessuale sull'aiuto alle vittime

1 Mandato

Il 1° luglio 2024 è entrata in vigore la revisione del diritto penale in materia sessuale che ha introdotto diversi adeguamenti materiali¹.

In seguito alla richiesta di un Cantone, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha esaminato quale sia il diritto applicabile per definire la nozione di «reato» ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) e quali siano le conseguenze della revisione sulla determinazione della qualità di vittima ai sensi della LAV. La problematica è limitata ai reati sessuali commessi prima del 1° luglio 2024.

2 La vittima ai sensi della LAV

2.1 Nozione

Secondo l'articolo 1 capoverso 1 LAV, ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato ha diritto all'aiuto previsto dalla LAV.

L'esistenza di un reato è una condizione indispensabile per la concessione di prestazioni ai sensi della LAV. In assenza di un reato non può esservi vittima («Ohne Straftat kein Opfer»). Un comportamento non punibile che comporta una lesione grave dell'integrità di una persona non può giustificare l'esistenza della qualità di vittima, in quanto non vi è reato². La nozione di reato prevista dalla LAV è definita in base al diritto penale (codice penale³ o diritto penale ac-

¹ www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > [Nuovo diritto penale in materia sessuale dal 1° luglio 2024](#).

² Jelena RINKER, Opferrechte des Tatzeugen, Die Problematik des Opferbegriffs nach OHG und die strafrechtliche Qualifikation der Verletzung der psychischen Integrität, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 99 segg.

³ CP; RS 311.0



cessorio). Un reato è un comportamento conforme a una fattispecie penale, illecito e colpevole, secondo le norme di diritto penale. Tuttavia, contrariamente al diritto penale, la LAV prevede che non è necessario un comportamento colpevole dell'autore (art. 1 cpv. 3 lett. b LAV)⁴. Inoltre, il diritto all'aiuto alle vittime sussiste indipendentemente dal fatto che l'autore abbia agito intenzionalmente o per negligenza (art. 1 cpv. 3 lett. c LAV).

Conformemente all'articolo 2 capoverso 1 CP, il nuovo diritto penale in materia sessuale si applica unicamente ai reati commessi dopo il 1° luglio 2024, a meno che esso non sia più favorevole che la legge in vigore al momento del reato (cpv. 2).

2.2 Requisiti in materia di prova della qualità di vittima ai sensi della LAV

I requisiti in materia di prova della qualità di vittima variano in funzione del genere e della portata dell'aiuto richiesto e del momento della domanda⁵.

Per la consulenza e l'aiuto immediato secondo gli articoli 12 e 13 capoverso 1 LAV è sufficiente che la qualità di vittima entri in considerazione. Quindi, quando un reato entra in considerazione, occorre consigliare la vittima e fornirle le prestazioni urgenti di cui ha bisogno, ad esempio un aiuto psicologico o giuridico. L'aiuto giuridico permetterà segnatamente di chiarire le possibilità di successo di un eventuale procedimento penale o di ulteriori domande di prestazioni di aiuto alle vittime.

Per quanto riguarda l'aiuto a più lungo termine in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 LAV vale il grado di prova della verosimiglianza. L'autorità competente deve essere convinta che l'esistenza del reato è più verosimile della sua inesistenza. In altri termini, gli argomenti a favore dell'esistenza di un reato che conferisce la qualità di vittima devono prevalere sugli argomenti opposti.

Per quanto riguarda l'indennizzo e la riparazione morale secondo gli articoli 19 e 22 LAV vale il grado della verosimiglianza preponderante. Il grado di verosimiglianza a favore della qualità di vittima deve essere talmente elevato da non lasciar sussistere alcuna seria ragione di prendere in considerazione un'altra situazione di fatto. In altri termini, è possibile che i fatti si siano svolti in modo diverso ma questa possibilità non deve essere ritenuta determinante.

3 Revisione del diritto penale in materia sessuale

3.1 Portata della revisione

Con la revisione del diritto penale in materia sessuale sono state modificate alcune disposizioni penali riguardanti comportamenti già punibili secondo il diritto penale applicabile al momento dei fatti. Con l'eccezione di un solo punto (v. n. 3.2), la revisione non ha introdotto nuove norme repressive di comportamenti non punibili prima del 1° luglio 2024.

La situazione legale si presenta nel seguente modo:

- articoli 189 capoverso 1 e 190 capoverso 1 CP: le nuove fattispecie introdotte all'articolo 189 capoverso 1 CP (aggressione sessuale) e all'articolo 190 capoverso 1 CP (vio-

⁴ Dominik ZEHNTNER, Commento all'articolo 1 LAV, n. 4, in: Peter GOMM e Dominik ZEHNTNER (a c. di), Opferhilferecht, Berna 2020.

⁵ Raccomandazioni della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV) per l'applicazione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 21 gennaio 2010, pag. 14 seg.; Dominik ZEHNTNER, Commento all'articolo 1 LAV, n. 43 segg., in: Peter GOMM e Dominik ZEHNTNER (a c. di), Opferhilferecht, Berna 2020.

lenza carnale senza coazione) sono adempiute se un atto sessuale, la congiunzione carnale o un atto analogo alla congiunzione carnale avviene contro la volontà di una persona. Oltre alle parole e ai gesti, è considerato un segno di rifiuto anche lo stato di choc, il cosiddetto «freezing», della vittima. Secondo il diritto previgente, tali atti erano sussunti nella fattispecie delle molestie sessuali (art. 198 CP), nella misura in cui l'autore compiva l'atto sessuale sulla vittima; si trattava di una contravvenzione perseguita a querela di parte.

L'articolo 190 capoverso 1 CP punisce anche lo «stealthing» che consiste, durante un atto sessuale, nello sfilarsi il preservativo, o nell'ometterne l'utilizzo, all'insaputa o senza il consenso del partner. Prima dell'entrata in vigore della revisione del diritto penale in materia sessuale, la giurisprudenza considerava che lo «stealthing» ricadeva sotto l'articolo 198 CP (molestie sessuali)⁶.

- Articolo 193a CP: secondo questa fattispecie recentemente introdotta viene punito chiunque nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario fa compiere o subire ad una persona un atto sessuale ingannandola circa il carattere dell'atto o sfruttandone l'errore relativo al carattere dell'atto. Secondo il diritto previgente, questo comportamento poteva di regola essere punito come molestia sessuale (art. 198 CP) o in singoli casi come atto sessuale con persona incapace di discernimento o inetta a resistere (art. 191 CP).

3.2 Il caso particolare dell'articolo 197a CP

Con la revisione del diritto penale in materia sessuale è stata introdotta una nuova norma penale: l'articolo 197a CP che punisce la condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici, senza il consenso della persona che vi è riconoscibile. Prima del 1° luglio 2024, questo comportamento non era punibile a meno di ricadere sotto altre fattispecie come i reati contro l'onore (art. 173 segg. CP), la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179^{quater} cpv. 3 CP) o la pornografia (art. 197 CP). Prima di tale data, se in un determinato caso le condizioni di tali reati non erano adempiute, la condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici non era punibile.

4 Conclusioni

In sintesi, per determinare se sussiste un reato ed è così adempiuta la condizione per la concessione di prestazioni in virtù della LAV, l'autorità competente in materia di aiuto alle vittime deve esaminare se il comportamento dell'autore ricade sotto una norma penale. Nell'ambito di questo esame deve applicare l'articolo 2 CP. Il nuovo diritto penale in materia sessuale si applica unicamente ai reati commessi dopo il 1° luglio 2024 (cpv. 1), a meno che esso non sia più favorevole che la legge in vigore al momento del reato (cpv. 2).

Per l'autorità competente in materia di LAV ciò significa che:

- Per quanto concerne i comportamenti descritti sotto numero 3.1, la revisione del diritto penale in materia sessuale non ha introdotto nuovi reati. Tali comportamenti erano infatti già

⁶ Si veda la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo del 30 maggio 2023 ([Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 30. Mai 2023](#)): in una sentenza dell'11 maggio 2022, il Tribunale federale ha rinviato la causa al Tribunale di appello di Zurigo perché esaminasse di nuovo se l'imputato si fosse reso colpevole di un reato secondo l'articolo 198 CP (v. sentenza TF [6B_265/2020](#) dell'11 maggio 2022). Il Tribunale federale ha ritenuto che l'articolo 198 CP (molestie sessuali) costituiva una fattispecie di base o residuale quando un caso concreto di atto sessuale non consensuale non presenta una componente di abuso o coercizione specifica di un altro reato. Nella sua seconda sentenza del 30 maggio 2023, il Tribunale di appello del Cantone di Zurigo è giunto alla conclusione che l'imputato aveva commesso un reato secondo l'articolo 198 capoverso 2 CP. Avendo rapporti sessuali non protetti con l'accusatore privato senza che quest'ultimo sapesse che l'imputato aveva sfilato il preservativo, l'imputato aveva commesso intenzionalmente un atto sessuale al quale l'accusatore privato non aveva consentito.

punibili prima del 1° luglio 2024. L'esigenza di un reato, condizione indispensabile per la concessione di prestazioni ai sensi della LAV, è quindi adempiuta a prescindere dal momento, prima o dopo tale data, in cui si sono verificati i fatti.

- Per quanto concerne invece il comportamento descritto sotto numero 3.2, l'autorità competente dovrà chiarire se possono entrare in considerazione altri reati per stabilire se i requisiti per provare la qualità di vittima sono adempiti (v. n. 2.2).
- Se il comportamento era punito con minore severità al momento dei fatti, le novità del diritto penale in materia sessuale potrebbero influire sulla determinazione dell'importo della riparazione morale. Nella pratica si parte sicuramente dalla gravità del reato nel momento in cui è stato commesso. Occorre tuttavia prestare attenzione alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui ad essere decisiva è la gravità della lesione, non la gravità del reato⁷.

Una volta stabilito che la condizione dell'esistenza di un reato penale è adempiuta, l'autorità competente in materia di LAV dovrà determinare se esiste una lesione all'integrità fisica, psichica o sessuale e se tale lesione raggiunge l'intensità richiesta dalla giurisprudenza⁸. Sebbene i casi di poca gravità non diano luogo, in linea di principio, all'applicazione della LAV, dei reati quali le molestie sessuali (art. 198 CP) possono, a seconda del contesto, presentare un'intensità sufficiente per riconoscere la qualità di vittima⁹. Per quanto riguarda il comportamento descritto sotto numero 3.2, spetterà alla giurisprudenza decidere qual è il bene giuridico protetto dall'articolo 197a CP e se la LAV si applica in un caso concreto.

⁷ DTF [131 I 455](#), consid. 1.2.2; UFG, Guida per stabilire l'importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 3 ottobre 2019, pag. 13.

⁸ DTF [125 II 265](#), consid. 4 ; Sentenza TF [6B_987/2020](#), consid. 1.5.

⁹ Raccomandazioni della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV) per l'applicazione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 21 gennaio 2010, pag. 13.